

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

INDICE

CAPO I - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Glossario

CAPO II - Definizione di aree e zone ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

Art. 4 Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

Art. 5 Impianti per radiodiffusione sonora televisiva e impianti radar

CAPO III - Disciplina per la localizzazione degli impianti

Art. 6 Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

Art. 7 Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora televisiva e impianti radar

CAPO IV - Procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e alla modifica degli impianti

Art. 8 Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni

Art. 9 Procedure semplificate

CAPO V - Indicazioni per la redazione del programma contenente le proposte per la localizzazione degli impianti

Art. 10 Contenuti del programma localizzativo

Art. 11 Proposte localizzative

Art. 12 Modalità di redazione e presentazione del programma

Art. 13 Condivisione dei programmi localizzativi

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 29.11.2022

CAPO I

OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione e gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva nonché gli impianti radar in attuazione delle disposizioni di cui alla normativa Nazionale e Regionale.

In particolare si richiamano le normative:

NAZIONALI

L 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"

DPCM 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300GHz"

D.Lgs. 1 agosto 2003, n.259 "Codice delle comunicazioni elettroniche"

REGIONALI

LR 19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"

DGR 86-10405 del 22/12/2008 "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"-Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica".

DGR 14 giugno 2004, n. 15-12731: "Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici"

DGR 5 settembre 2005, n.16-757 : "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

DGR 21 dicembre 2007, n. 25-7888: "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti."

DGR 1 luglio 2008, n. 43-9089: "Modificazione della D.G.R. n 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti".

2. Il presente regolamento ha la finalità di:

- Perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche;
- Assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti;
- Fissare i criteri per la localizzazione degli impianti attraverso l'individuazione delle aree sensibili, delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone di attrazione e di quelle neutre;
- Definire le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed alla modifica degli impianti di cui al comma 1 nonché le modalità autorizzative semplificate e le condizioni agevolate per l'installazione degli impianti aventi le caratteristiche di cui all'art.15, comma 2 della L.R. 19/04;

- Determinare la misura degli oneri istruttori di autorizzazione e di controllo e le modalità della loro corresponsione al Comune in coerenza con quanto disposto dalla D.G.R. 5 settembre 2005, n.16-757.

- Fissare i contenuti dei programmi localizzativi di ogni singolo gestore secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.

Art.2

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati Impianti) compresi gli impianti per telefonia mobile e radiocomunicazione, gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva nonché gli impianti radar di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19 (di seguito denominata Legge) di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche.

2. Sono esclusi gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) della Legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt o apparati dei radioamatori), nonché gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) della Legge (impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche finalizzate alla sola verifica funzionale di nuovi apparati o nuove tecnologie di rete per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti), per i quali sussiste unicamente l'obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) ed al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM.) secondo le modalità previste dall'allegato A) della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802, così come integrato al comma 3 dalla D.G.R. 5 settembre 2005, n.16-757. Per gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore od uguale a 5 watt è fatto salvo quanto previsto dal successivo art.8.

Art.3

Glossario

Impianto radioelettrico = insieme di apparati ed antenne per le comunicazioni su radiofrequenza comprendente stazioni per la telefonia mobile, le telecomunicazioni, stazioni per radiodiffusione sonora e televisiva e impianti radar.

Impianto di telefonia mobile e di telecomunicazioni = sono le stazioni radio base dei gestori di telefonia mobile e di quelli che si occupano di comunicazioni elettroniche (tecnologie WiMax, LTE, ecc.) composte principalmente da antenne, struttura porta antenne ed area apparati

Impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva = sono le stazioni dedicate alla diffusione del segnale radio e televisivo

Impianti radar = stazione per il rilevamento di aeromobili tramite impulsi a radiofrequenza

Antenne = elemento fisico per la propagazione del segnale radioelettrico

Struttura porta antenna = palo autoportante / traliccio a terra oppure paline poste su edifici

Area apparati = area a terra o su edificio piano dove sono alloggiati i cabinet degli apparati, solitamente area delimitata da recinzione

CAPO II

DEFINIZIONE DI AREE E ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

Art. 4

Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni nel territorio comunale di Pecetto Torinese, si definiscono e sono individuate ed evidenziate su apposita cartografia (allegato A):

a) Areesensibili: aree ed edifici aventi le seguenti caratteristiche ed evidenziate con il simbolo (**as**) nel sopracitato allegato A):

- Singoli edifici dedicati in tutto o in parte alla salute, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture simili), singoli edifici scolastici, residenze per anziani, nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate (ad esempio: terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi lastrici solari) come indicate dall'art.3, comma 2 del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e DL n° 179 art. 14 del 18.10.2012;

b) Zone di installazione condizionata; aree aventi le seguenti caratteristiche, evidenziate con il simbolo (**zic**) nel sopracitato allegato A) e sottoelencate in ordine decrescente di tutela:

- Area compresa nel raggio di 60 mt. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili (limite definito in via prudenziale a tutela della salute pubblica); sono da intendersi ricompresi nell'area tutti gli edifici ricadenti anche solo parzialmente all'interno dell'area stessa;
- Beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- Aree ed edifici di categoria A così come definiti all'art.11 delle norme di attuazione del P.R.G. e opportunamente individuate nelle tavole P4a e P4b del P.R.G.
- Aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui all'art. 25, commi 2),3),4) delle Norme di Attuazione, nonché le aree di categoria E4 di cui all'art. 11 delle predette Norme, tutte evidenziate alla tavola P2a del P.R.G.

c) Zonediattrazione; aree aventi le seguenti caratteristiche ed evidenziate con il simbolo (**za**) nel sopracitato allegato A):

- Aree individuate dall'Amministrazione Comunale

d) Zoneneutre; aree aventi le seguenti caratteristiche:

- Tutte le restanti aree del territorio comunale non comprese nelle zone o aree di cui ai precedenti punti a), b), c).

ART. 5

Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva e impianti radar

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva nonché degli impianti radar si definiscono e sono individuati su apposita cartografia (Allegato B):

a) Areesensibili; aree ed edifici aventi le seguenti caratteristiche ed evidenziate con il simbolo (**as**) nel sopracitato allegato B):

- Singoli edifici dedicati in tutto o in parte alla salute, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture simili), singoli edifici scolastici, residenze per anziani, nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate (ad esempio: terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi lastrici solari) come indicate dall'art.3, comma 2 del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e DL n° 179 art. 14 del 18.10.2012;
- Le aree urbane perimetrate prossime agli esistenti impianti per radiodiffusione sonora e televisiva del sito Colle della Maddalena/Eremo in quanto soggette da oltre 25 anni a livelli di campo elettromagnetico superiori alle attuali soglie di attenzione.

b) Zonedivincolo; aree aventi le seguenti caratteristiche ed evidenziate con il simbolo (**zv**) nel sopracitato allegato B):

- Aree ed edifici di categoria A così come definiti all'art.11 delle norme di attuazione del P.R.G. e opportunamente individuati nelle tavole P4a e P4b del P.R.G.;
- Aree urbane perimetrate così come definite dall'art.11 delle Norme di Attuazione del P.R.G. e comprendenti le aree di categoria B, C, D, F e G per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W;
- Area compresa nel raggio di 100 m. dal perimetro delle aree sensibili del sito Colle della Maddalena/Eremo di cui alla precedente lettera a), secondo punto.

c) Zone di installazione condizionata; aree aventi le seguenti caratteristiche, evidenziate con il simbolo (**zic**) nel sopracitato allegato B) e sottoelencate in ordine decrescente di tutela:

- Area compresa nel raggio di 100 m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili, zone di vincolo e comunque dalle abitazioni esistenti; sono da intendersi ricompresi nell'area tutti gli edifici ricadenti anche solo parzialmente all'interno dell'area stessa;
- Beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- Aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui all'art.25, commi 2,3,4 delle Norme di Attuazione del P.R.G., nonché le aree di categoria E4 di cui all'art. 11 delle predette Norme, tutte evidenziate alla tavola P2a del P.R.G.
- Tutte le restanti aree del territorio comunale non classificate come Aree sensibili, Zone di vincolo o Zone di attrazione.

d) Zone di attrazione; aree individuate e definite con successivo apposito provvedimento dall'Amministrazione Comunale: le eventuali aree che saranno individuate nell'ambito della Conferenza dei Servizi competente per la bonifica del sito del Colle della Maddalena /Eremo.

e) Zoneneutre; nel territorio comunale non sono presenti zone neutre per la localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva nonché degli impianti radar.

CAPO III

DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 6

Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

1. Nelle areesensibili è vietata l'installazione degli impianti di cui al presente articolo. Il divieto di cui sopra può essere derogato per singoli beni qualora, per l'attività in essi svolta e previa richiesta del titolare dell'attività, si renda necessaria una copertura radioelettrica. In tal caso l'installazione è soggetta a specifico accordo tra i proprietari o gestori dell'impianto e l'Amministrazione Comunale, secondo quanto di seguito previsto per le zone di installazione condizionata.

Fa eccezione al divieto di cui sopra la localizzazione di impianti sull'edificio di Casa Gonella, già oggetto di specifica convenzione, appositamente individuato per motivi di tutela della salute pubblica.

2. Nelle zonediinstallazionecondizionata la realizzazione degli impianti è ammessa solo nei casi in cui il gestore dimostri che la copertura radioelettrica del territorio non risulta ottenibile attraverso la realizzazione del singolo impianto in altra area. Essa dovrà comunque essere disciplinata da apposita convenzione.

In considerazione della natura e specificità delle aree ricadenti nelle zone di installazione condizionata di cui al punto b) del precedente art.4, all'interno delle stesse è di norma vietata l'installazione di strutture porta antenna di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell'impianto. Qualora in tali zone venga consentita una deroga a tale divieto, le strutture porta antenna dovranno essere realizzate solo al di sopra delle coperture degli edifici e non potranno comunque avere altezza complessiva superiore a mt. 3 rispetto al colmo del tetto.

Una diversa collocazione delle strutture porta antenna potrà essere consentita solo se indispensabile per la copertura radioelettrica del territorio e dovrà garantire il minor impatto visivo ed ambientale possibile alle condizioni e con le modalità di cui alle lettere c),d),e),f) del comma successivo.

3. Nelle zonediattrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa nell'osservanza delle seguenti norme:

a) è consentita l'installazione di strutture porta antenna di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell'impianto.

b) l'altezza complessiva della struttura porta antenna collocata sopra la copertura degli edifici non deve superare i 4 mt rispetto al colmo del tetto e complessivamente 6 metri

c) l'altezza della struttura porta antenne a terra (palo o traliccio) non può essere superiore a 20 m, complessivamente non superiore a 25 metri.

d) le antenne dovranno essere collocate sulla sommità della struttura porta antenne con il minimo ingombro complessivo riducendone laddove possibile il numero, le eventuali parabole non dovranno superare i 60 cm di diametro e in posizione più bassa possibile per il funzionamento del collegamento.

e) eventuali deroghe rispetto alle altezze potranno essere consentite solo previa convenzione con il Comune e solo se indispensabili per la copertura radioelettrica del territorio di cui dovrà esserne giustificata, garantendo comunque il minor impatto visivo ed ambientale possibile.

f) gli impianti (struttura porta antenna, area apparati e antenne) dovranno avere tipologia strutturale semplice e colori coerenti con l'ambiente circostante; dovranno essere previste misure di mitigazione dell'impatto visivo anche attraverso appositi mascheramenti. Per l'area degli apparati a terra dovranno essere inserite inoltre schermature con alberature proposte da parte del gestore che saranno verificate ed approvate dal Comune, con eventuali prescrizioni aggiuntive, mentre per

gli apparati collocati sugli edifici le mitigazioni visive dovranno essere studiate in conformità con il contesto in cui si inseriscono

g) la modalità complessiva dell'inserimento dovrà essere documentata mediante rendering fotorealistico, facente parte degli elaborati di progetto.

h) si applicano in ogni caso le procedure semplificate di cui al successivo art. 9.

4. Nelle zone neutre l'installazione degli impianti è ammessa solo se in nessuna delle zone di attrazione individuate sia assicurata sufficiente copertura radioelettrica. Devono comunque essere osservate le norme previste per le zone di attrazione. Non si applicano le procedure semplificate di cui al successivo art. 9, salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.

5. Alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati compresi nel programma localizzativo dai gestori, si applicano le procedure semplificate di cui al successivo art.9.

6. Alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di installazione condizionata e delle zone neutre si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9 per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate:

- impianti che, su proposta del Comune, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete sulla base di quanto indicato dal richiedente e avallato dal parere preventivo formulato dall'A.R.P.A. Tali impianti non sono soggetti agli oneri di istruttoria.

ART. 7

Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e impianti radar

1. In tutte le aree sensibili e nelle zone di vincolo l'installazione degli impianti di cui al presente articolo è vietata.

2. Nelle zone di installazione condizionata la realizzazione degli impianti è di norma vietata. L'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva è ammessa, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, e solo ad avvenuta bonifica del sito Colle della Maddalena/Eremo soltanto qualora il gestore dimostri che l'area è indispensabile in coerenza con i piani di assegnazione delle frequenze approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e che non risulti possibile soddisfare tale necessità installando l'impianto nell'area di attrazione più vicina. L'installazione degli impianti radar è ammessa nel sito Bric della Croce previa stipula di apposita convenzione con il Comune.

3. Nelle zone di attrazione, stante la situazione in atto sul sito del Colle della Maddalena/Eremo, la realizzazione degli impianti nelle aree che saranno eventualmente individuate nell'ambito della Conferenza dei Servizi competente per la bonifica del sito predetto, dovrà sottostare alle condizioni e modalità che saranno stabilite in apposita convenzione sulla base delle indicazioni che saranno definite nella Conferenza predetta e nell'osservanza delle vigenti norme statali e regionali in materia.

All'installazione di quelli tra i predetti impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9:

- Impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio radio o TV analogica) e che utilizzano una potenza di apparato inferiore almeno del 50% rispetto a quella degli apparati preesistenti.
- Utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi di almeno 10 emittenti per antenna.

4. Nelle more dell'approvazione del piano di bonifica e della sua completa attuazione è consentita, nelle zone di vincolo e nelle zone di installazione condizionata del sito Colle della Maddalena/Eremo, previa stipula di apposita convenzione, la rilocalizzazione di impianti su preesistenti strutture autorizzate, qualora la stessa sia prevista nell'ambito del progetto del piano di bonifica e allo scopo

di ridurre il livello di inquinamento elettromagnetico e/o di migliorare la situazione ambientale delle abitazioni esistenti.

CAPO IV

PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

ART. 8

Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni

1. Le procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni sono disciplinate dall'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.

I soggetti a tal fine abilitati chiedono al Comune l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto.

Tale autorizzazione viene richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003:

Per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 Watt mediante istanza di autorizzazione.

Per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt mediante Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.)

2. L'istanza di autorizzazione e la Dichiarazione di Inizio Attività, che di seguito saranno denominate "domanda", sono presentate contestualmente al Comune ed all'ARPA secondo le modalità stabilite nella D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 -13293 e successive modificazioni e/o integrazioni. Fanno eccezione le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9.

3. Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 13 e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia allegata alla domanda stessa.

4. Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'A.R.P.A. tale indicazione.

5. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

6. Sono escluse dalla presentazione della domanda di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

7. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 259/2003, fatta eccezione per i termini abbreviati di cui al successivo art.9.

8. L'A.R.P.A. esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della L. 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione previa verifica della correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta. In caso di verifica con esito negativo l'ARPA chiede al responsabile comunale del procedimento di richiedere agli istanti l'integrazione della documentazione allegata alla domanda.

9. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico, tenuto conto dei programmi localizzativi di cui al Capo V. L'autorizzazione costituisce titolo per la realizzazione dell'impianto e per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

10. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nei programmi localizzativi di cui al Capo V qualora sussistano ragioni di indifferibilità e urgenza motivate dal richiedente.

11. Il Comune trasmette all'ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o, in caso di silenzio-assenso in relazione a D.I.A., la data di avvenuta formazione dello stesso, ovvero dei provvedimenti di diniego.

12. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del silenzio-assenso. Le opere devono essere realizzate nell'osservanza delle norme di cui al Capo VI del Regolamento Edilizio comunale.

Il titolare dell'autorizzazione, in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, comunica al Comune la data di inizio e fine lavori, ai fini della verifica delle opere.

In caso di realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, disciplinata dall'art. 88 del D.Lgs 259/2003, ai sensi dell'art. 61 del vigente Regolamento Edilizio, corre l'obbligo di esporre apposito cartello di cantiere.

13. Prima dell'attivazione degli impianti i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

14. Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

15. Per gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) della Legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt o apparati dei radioamatori), nonché per gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) della Legge (impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche finalizzate alla sola verifica funzionale di nuovi apparati o nuove tecnologie di rete per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti), per i quali sussiste unicamente l'obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) ed al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM.) tale obbligo si ritiene assolto con la presentazione di S.C.I.A come previsto dall'allegato A) della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802, così come integrato al comma 3 dalla D.G.R. 5 settembre 2005, n.16-757.

16. Per gli impianti punto-punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt l'allegato A) della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802, così come integrato al comma 3 dalla D.G.R. 5 settembre 2005, n.16-757 prevede che i soggetti abilitati inviino al Comune e all'A.R.P.A. comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto compilata uniformemente al modello del sub allegato I di cui alla D.G.R. 2 novembre 2004, N. 19 –13802 e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante di cui al sub allegato II della richiamata deliberazione.

17. Per gli impianti di cui ai precedenti commi 15 e 16 la comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto ed all'esercizio dell'attività.

ART. 9

Procedure semplificate

In tutti i casi in cui negli articoli precedenti si fa riferimento a procedure semplificate si applicano le seguenti procedure o termini abbreviati:

Per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 watt da realizzarsi nelle zone di attrazione di cui all'art.5 e compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori,

l'autorizzazione può essere richiesta mediante S.C.I.A. ed il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione della D.I.A stessa.

Per tutti gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 5 Watt e fino a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della D.I.A.

Per tutti gli impianti fissi con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all'art.87 del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della D.I.A. La stessa dovrà essere prodotta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e secondo le modalità adottate con D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificate dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112-13293 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Si richiamano le procedure semplificative previste dall'introduzione degli articoli 87 bis, 87 ter ed 87 quater del DL 259/03.

Quale ulteriore procedura semplificata si richiama quanto previsto all'art. 35 comma 4 del DL 98/2011 (approvato con modificazioni dalla L. 111 del 15.07.2011) e s.m.i.:

le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.

CAPO V

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA CONTENENTE LE PROPOSTE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART 10

Contenuti del programma localizzativo

1. Il programma localizzativo deve contenere la dimensione del parco impianti per il quale il gestore intende richiedere autorizzazione all'istallazione nell'arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche quali: altezza del centro elettrico rispetto al piano di appoggio del sostegno, altezza del centro elettrico da terra, potenza dei trasmettitori, potenza in antenna, tipo di sistema; inoltre, per gli impianti di radiodiffusione e punto-multipunto devono essere evidenziati frequenza e canale. Nel programma localizzativo i gestori dovranno indicare le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad es. aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti). Nel programma localizzativo potrà essere indicato l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

I gestori presenteranno i programmi localizzativi entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'art. 2, comma 3, della legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt); detti impianti possono tuttavia essere inclusi nel programma localizzativo al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui al precedente articolo 8, rimanendo peraltro non soggetti ai criteri per la localizzazione degli impianti di cui al Capo III del presente Regolamento ed alle spese per attività istruttorie di cui al successivo art. 13.

ART. 11

Proposte localizzative

1. Il programma localizzativo deve indicare per ogni impianto o gruppo di impianti la localizzazione, che deve tener conto delle disposizioni del Capo II e III del presente Regolamento ed evidenziare le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti. Il Comune organizzerà incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

2. Per localizzazione deve intendersi l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione o di un puntuale sito di installazione dell'impianto.

ART. 12

Modalità di redazione e presentazione del programma

1. I gestori devono presentare annualmente il programma localizzativo al Comune e alla Provincia, in formato cartaceo ed elettronico, indicando anche i siti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

2. I gestori possono altresì integrare il programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, delle localizzazioni e delle caratteristiche principali degli impianti.

3. La presentazione del programma non è dovuta qualora non sia prevista alcuna richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

ART. 13

Condivisione dei programmi localizzativi

1.L'Amministrazione comunale avvia appositi confronti con i gestori in merito ai piani annuali rispettivamente presentati, al fine di condividere le proposte formulate dagli stessi, ottimizzare la localizzazione degli impianti, promuovere la possibilità di condivisione di strutture da parte dei gestori. Per la condivisione dei programmi localizzativi, l'Amministrazione comunale, data la natura tecnica dell'argomento, potrà avvalersi di opportune consulenze esterne fornite da enti pubblici, università od altro organismo accreditato in materia.

Le iniziative di cui sopra saranno comunque attuate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistem

